



Regione Umbria

Giunta Regionale

All. B)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Repertorio n.

Oggetto: **Contratto per l'affidamento della "Fornitura in locazione, comprensiva dei servizi di manutenzione e assistenza di apparecchiature per la stampa digitale, con annessa soluzione software per le esigenze del centro stampa della Giunta regionale dell'Umbria".**

L'anno, il giorno
del mese di..... in Perugia, nella sede della Giunta Regionale,
avanti a me....., Ufficiale Rogante della Regione Umbria, nominata con
Deliberazione della Giunta Regionale n..... del....., pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n..... del, sono personalmente
comparsi i Sigg.:

1. nato a il
....., domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto
nella sua qualità di Dirigente del Servizio
.....
ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale,
Corso Vannucci, 96 - Perugia - C.F.: 80000130544, di seguito denominata "Regione";
2. nato a il
quale interviene al presente atto nella sua qualità di
della società, con sede in
Codice fiscale e Partita IVA, di
seguito denominata "Aggiudicatario".

Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, Ufficiale Rogante,
personalmente sono certo,

DICHIARANO E PREMETTONO:

che con determinazione dirigenziale n.....del....., è stato stabilito, fra
quant'altro:

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così
come ogni altro documento in tal senso richiamato.

Art. 2 - Oggetto

La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, affida alla
....., con sede in....., che nella persona del legale
rappresentante intervenuto, accetta, la "fornitura in locazione, comprensiva di servizi di
manutenzione e assistenza di apparecchiature per la stampa digitale, con annessa soluzione
software per le esigenze del centro stampa della Giunta medesima, prestazioni come meglio
individuate e descritte nel Progetto di fornitura (All. A).

Art. 3 - Svolgimento del servizio

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire l'appalto alle condizioni, modalità e patti previsti dal presente contratto, dal Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. del composto dai seguenti elaborati:

- relazione tecnica illustrativa
- capitolato speciale descrittivo
- offerta tecnica presentata in sede di gara.

La fornitura viene concessa ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato che l'Aggiudicatario conferma di conoscere ed accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara.

La Regione si riserva di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza della fornitura prestata dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione della fornitura, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

Art. 4 - Importo del contratto

Il corrispettivo per l'espletamento della fornitura di cui al presente contratto è fissato in € _____ diconsì euro _____/00), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara (All. _____).

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

Il corrispettivo deve intendersi comprensivo dei quantitativi annui indicati nell'art.4 del Capitolato e riferiti a grammature varie di carta senza che ciò determini alcuna variazione di prezzo.

Ciascun prezzo unitario indicato è comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.

L'Aggiudicatario si assume il rischio imprenditoriale della diseconomia dell'affare e non potrà, pertanto, avanzare alcuna ulteriore pretesa di compenso rispetto a quella inizialmente concordata.

Art. 5 - Durata e luogo di esecuzione del contratto

La durata del contratto è fissata in anni 5 (cinque) a decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

La Regione ha facoltà di prorogare la durata del Contratto esclusivamente per il tempo necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all'individuazione di un nuovo contraente, stimato in mesi 6 (sei).

In tale caso l'Aggiudicatario sarà tenuto alle prestazioni previste nel contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione.

Le prestazioni contrattuali saranno eseguite presso i locali della Regione Umbria, Giunta regionale, posti al 1° piano del Palazzo denominato Broletto, Via M. Angeloni, n. 61 - Perugia.

Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio e variazioni delle apparecchiature

Si richiama la disciplina contenuta nell'art. 9 "Consegna, installazione ed attivazione della fornitura" e nell'art.10 "Variazioni delle apparecchiature" del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Art. 7 – Cessazione attività- Ritiro apparecchiature

A fine rapporto, il soggetto aggiudicatario dovrà porre in essere, a proprie spese, tutte le attività necessarie per la disinstallazione ed il ritiro delle apparecchiature oggetto della presente fornitura.

Tale servizio dovrà essere effettuato a totale carico del Soggetto aggiudicatario entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del periodo di contratto.

Di dette operazioni verrà redatto, in contraddittorio tra il soggetto aggiudicatario e l'Amministrazione regionale, apposito verbale.

Art. 8 – Modalità del servizio di assistenza tecnica

Sono totalmente a carico dell'Aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché l'assistenza tecnica delle apparecchiature utilizzate per la prestazione della fornitura oggetto del presente contratto.

L'Aggiudicatario si obbliga a prestare il suddetto servizio di manutenzione e di assistenza tecnica secondo le prescrizioni tutte dettate dall'art. 8 del Capitolato.

L'Aggiudicatario si fa carico, altresì, senza alcun onere aggiuntivo, di ogni attività connessa al ritiro (smaltimento o riciclo) dei materiali usati, inclusi i toner ed eventuali parti di ricambio delle apparecchiature.

La regione si riserva la facoltà di chiedere copia dei certificati di smaltimento dei rifiuti nonché di ogni altra eventuale documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la corretta gestione degli stessi.

L'Aggiudicatario dovrà, inoltre, farsi carico della raccolta degli imballaggi terziari utilizzati per effettuare il trasporto dei materiali.

Art. 9 - Responsabile del procedimento

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mm.e ii., il Responsabile del procedimento è il Sig. Massimo Ciri, Responsabile della Sezione Attività amministrativa e finanziaria - Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali.

Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e succ. mm. e ii..

Art. 10 - Modalità di pagamento

Il canone decorrerà dall'attivazione delle apparecchiature, previo verbale di collaudo sottoscritto da un rappresentante dell'Amministrazione e da un rappresentante dell'Aggiudicatario.

L'importo contrattuale verrà riconosciuto dietro presentazioni di regolari fatture posticipate emesse con cadenza trimestrale.

L'Amministrazione regionale corrisponderà esclusivamente i corrispettivi pattuiti in sede di aggiudicazione, con esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo.

Tutti gli oneri che il soggetto aggiudicatario avrà in carico, saranno infatti da ritenersi ripagati unicamente attraverso i corrispettivi sopra indicati.

I corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario si riferiscono a servizi prestati a regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e il loro pagamento avverrà a fronte dell'emissione di fatture in conformità alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il CIG (Codice identificativo gara), sia il Codice univoco ufficio che verrà successivamente comunicato dalla struttura regionale competente.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti sarà effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della fattura subordinatamente al riscontro della regolarità dell'esecuzione del servizio nonché della verifica della regolarità contributiva dell'operatore economico. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto,

qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Ciascun prezzo unitario indicato dovrà essere comprensivo della prestazione di tutti i servizi connessi.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto.

Le fatture dovranno essere intestate a: Regione Umbria, Giunta regionale – Servizio Reingegnerizzazione dei processi dell'Amministrazione regionale e delle Autonomie locali. Logistica ed il pagamento verrà effettuato mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136, presso.....

L'Aggiudicatario delega il Sig..... nato a....., il..... C.F.: ad operare sul conto medesimo.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 Inadempienze e penali

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Aggiudicatario nell'esecuzione degli obblighi prescritti nel presente contratto, formalmente contestate dalla regione, riguardanti la qualità della prestazione fornita, i tempi, le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'Aggiudicatario, verrà applicata dalla Regione stessa ed a suo insindacabile giudizio una penale pecuniaria.

In particolare:

1. **Consegna e installazione delle apparecchiature:** la mancata consegna e installazione delle apparecchiature nei termini prescritti dall'art. 9 del Capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo per ogni macchina non consegnata e /o non installata.
2. **Attivazione del servizio:** la mancata attivazione del servizio entro i termini prescritti

dall'art. 9 del Capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo per l'attivazione del servizio.

3. Servizio di manutenzione e di assistenza tecnica:

- a) La mancata effettuazione degli interventi periodici di pulizia e controllo delle apparecchiature in relazione alle specifiche scadenze di manutenzione proprie delle singole apparecchiature, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) Il mancato intervento entro 6 (sei) ore lavorative dalla chiamata, comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 100,00 per ogni ora di ritardo;
- c) La mancata sostituzione delle apparecchiature che manifestino difetti in alcun modo eliminabili nel termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchiatura non consegnata e /o non installata.

4. Consegna del materiale di consumo e sostituzione degli accessori e dei pezzi di ricambio: la mancata consegna o sostituzione del materiale di consumo e/o degli accessori e/o dei pezzi di ricambio, di cui all'art.6 comporterà l'applicazione di una penale come segue: € 100,00 il primo giorno; € 250,00 dal secondo giorno e per ogni giorno successivo.

5. Ritiro delle apparecchiature: il mancato ritiro delle apparecchiature entro i termini prescritti dall'art.12 del Capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

In caso di ulteriori inadempienze verrà applicata una penale variabile tra 0,05‰ (zerovirgolazerocinquepermille) e il 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale, IVA esclusa, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Le somme dovute a titolo di penale dall'Aggiudicatario sono trattenute dalla Regione sugli importi dovuti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali previste dal presente contratto non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione il cui inadempimento ha dato luogo all'applicazione della penale.

Inoltre, nel caso in cui il soggetto aggiudicatario non ottemperi agli obblighi derivanti dal Capitolato, sarà facoltà dell'Amministrazione regionale addebitare eventuali maggiori oneri sostenuti per l'effettuazione del servizio di cui trattasi.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento delle penali, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute e/o compensazione, sugli eventuali crediti del contraente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal soggetto aggiudicatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Art. 13 - Obblighi a carico dell' Aggiudicatario

Il soggetto aggiudicatario si impegna a:

- rispettare tutte le prescrizioni di legge, regolamenti e norme in materia di sicurezza, igiene e salute, costruzione e funzionamento, richieste per le apparecchiature oggetto del presente appalto, anche se non esplicitamente menzionate nei documenti di gara. Ogni apparecchiatura o componente della stessa deve essere munita delle certificazioni in materia di sicurezza, salute, rumore, polveri, parti elettriche, resistenza al fuoco ecc.;
- consentire al personale dell'Amministrazione regionale di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento delle verifiche;
- assumere ogni responsabilità conseguente all'uso di apparecchiature o di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto,

di autore ed in genere di privativa altrui.

Il soggetto aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione regionale dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione regionale un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il soggetto aggiudicatario assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui sopra, tentata nei confronti dell'Amministrazione regionale, quest'ultima fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 14 - Subappalto

Si richiama la disciplina contenuta nell'Art. 25 "Subappalto" del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

Art. 15 - Cessione del contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mm. e ii., è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mm. e ii.. In difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art. 16 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017.

La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 17 - Garanzia definitiva

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'articolo _____ del disciplinare di gara, ha costituito una cauzione definitiva di €(Euro .../00), in c.t., pari al del corrispettivo netto contrattuale mediante (All. " ").

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mm. e ii..

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

Art. 18 - Riservatezza

L'Aggiudicatario si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed, in particolare, quelli contenuti nel D.Lgs. 30.06.2003, n.196.

L'Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al summenzionato D.Lgs. n. 196/2003, e ne è responsabile. L'Aggiudicatario dichiara, altresì, di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel già menzionato D.Lgs. n. 196/2003.

L'aggiudicatario in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione ed in virtù del presente contratto designa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, quale "responsabile del trattamento dati" il/la sig./a _____ .
La Regione al responsabile suddetto darà per iscritto specificazione analitica dei compiti affidati.

Art. 19 - Proprietà dei prodotti

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione restando pertanto assolutamente precluso all'Aggiudicatario ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati.

Art. 20 - Risoluzione del contratto

Ai sensi dell'art. 24 del Capitolato, quando è accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il responsabile del procedimento acquisisce dal soggetto competente una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicante la stima dei servizi eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto, fermo restando il pagamento delle eventuali penali.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al periodo precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, è assegnato un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

La stazione appaltante, inoltre, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al soggetto aggiudicatario tramite PEC, nei seguenti casi:

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta tramite PEC da parte della stazione appaltante;
- qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- violazione degli obblighi in materia di diritti di privacy;
- violazione degli obblighi in materia di trattamento dati;
- violazione degli obblighi a carico dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa appaltatrice, derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Umbria - Giunta regionale, ex art. 54, comma 5, decreto legislativo n.165/2001, allegato alla deliberazione di Giunta regionale n. 37 del 28 gennaio 2014;
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'articolo 105 del Codice;
- violazione degli adempimenti previsti dall'art.105 del Codice in caso di subappalto;
- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o in parte della fornitura oggetto del contratto, da parte del soggetto aggiudicatario;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis della l. 136/2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del contratto.

La stazione appaltante può risolvere il contratto anche nei casi previsti dall'articolo 108, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, inoltre, deve risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice, qualora nei confronti dell'appaltatore:

- a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

Nel caso di risoluzione del contratto:

- l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- l'appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere all'esecuzione dello stesso;
- la stazione appaltante ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno;
- il responsabile unico del procedimento cura il procedimento di competenza nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 108, commi 6 e 7 del Codice.

Art. 21 - Controversie e Foro competente

Le eventuali controversie tra La Regione e l'Aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria, foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 22 - Trattamento dati personali

I dati personali conferiti dall'Aggiudicatario sono raccolti e trattati ai soli fini della stipula e gestione del contratto secondo quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 23 - Clausola finale

Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta.

Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

Art. 24 - Documenti che fanno parte del contratto

Fa parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente unita al medesimo ma depositata, sottoscritta dall'Aggiudicatario, agli atti dell'Ufficiale Rogante, l'Offerta tecnica e il Capitolato Speciale Descrittivo.

Art. 25 - Norma di rinvio e riferimenti normativi

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel bando, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara, e nel presente contratto si fa riferimento alle norme previste dal Codice Civile in quanto applicabili, alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla ulteriore normativa che disciplina i contratti della pubblica amministrazione ed alle norme, anche regionali, in materia di contabilità della Regione.

Art. 26 - Iva e registrazione fiscale del contratto

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario. Le parti dichiarano espressamente che al servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 27 – Imposte e spese contrattuali

L'imposta di bollo, le spese di registrazione fiscale, di spedizione e tutti gli eventuali altri oneri tributari di qualsiasi natura, sono a carico dell'Aggiudicatario, salvo che la legge non disponga diversamente.